

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	finanza.locale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 502 fax + 39 0432 555 578 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Prot. 14048/5.1.3

Ai Sindaci dei Comuni del FVG
Ai Presidenti delle Province del FVG

Udine, 5 aprile 2011

LORO SEDI

Oggetto: **Urgente.** Approvazione rendiconto di gestione. Conseguenze mancata approvazione entro il 30 aprile 2011.

Si rammenta che il **rendiconto di gestione** relativo all'esercizio finanziario 2010 **deve essere approvato entro il 30 aprile**, così come disposto all'art. 11, comma 69 della LR 17/2008 (legge regionale finanziaria 2009)¹.

La mancata approvazione del conto consuntivo entro il termine sopra indicato, comporta due importanti conseguenze automatiche:

a) la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento (LR 17/2008)².


b) la preclusione di poter accedere all'assegnazione, in misura proporzionale, del 30% delle risorse disponibili, derivanti dalla quota eventualmente residua dopo il riparto dei trasferimenti ordinari³.

La comunicazione di avvenuta approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare, **deve pervenire entro 5 giorni**⁴ al Servizio Finanza locale, Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza in una delle seguenti modalità:

- 1) a mezzo postale, all'indirizzo: Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine;
- 2) tramite **fax al numero 0432/555 578**;
- 3) a mezzo posta elettronica all'indirizzo **finanza.locale@regione.fvg.it**.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio Finanza locale
Salvatore Campo



¹ Art. 11, comma 69, LR 17/2008: "All'articolo 44 (Principi generali in materia di contabilità) della legge regionale 1/2006, al comma 7, le parole <<entro il 30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 aprile>>";

² Art. 11, comma 70, LR 17/2008: "La mancata approvazione del rendiconto di gestione, di cui all'articolo 44 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 69, entro il termine fissato dalla legge, comporta la sospensione del versamento della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino all'avvenuta approvazione del documento.";

³ Art. 10, comma 9, LR 22/2010: "In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8 e' ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residua dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residua dopo il riparto dei fondi previsti dal comma 6, lettera b), e dal comma 13, e' ripartita entro il 31 ottobre 2011 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a): a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni; b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.";

⁴ Art. 1, comma 10, LR 21/2003: "Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.".